

**CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA E AZIENDA USL UMBRIA 1 PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN DIABETOLOGIA E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE.**

**Le Parti**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**, (d'ora in avanti detta brevemente AOPG) P.IVA/C.F. 01201050546, con sede legale in Perugia, località Sant'Andrea delle Fratte, Piazzale Giorgio Menghini n. 8/9 - Ospedale Santa Maria della Misericordia, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe De Filippis, nato a XXXXXX il XX/XX/XX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda;

**E**

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1**, (d'ora in avanti detta brevemente USL1) P.IVA/C.F. 03301860544, con sede legale in Perugia, Via Guerriero Guerra 21, nella persona del Direttore Generale f.f. Dott. Enrico Martelli, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda;

**Richiamate:**

- la nota prot. n. 216243 del 07/12/2022, con la quale la USL1 ha chiesto all'AOPG di prorogare le *“Convenzioni con l'Azienda Ospedaliera per l'espletamento di consulenze specialistiche presso i vari Presidi Ospedalieri e Strutture Distrettuali”*, tra cui quella in Diabetologia e Disturbi del Comportamento Alimentare;
- la nota prot. n. 4044 del 18/01/2023, con la quale l'AOPG ha comunicato alla USL1 la propria disponibilità a garantire la predetta consulenza, per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso la S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, che hanno dato il loro assenso a fornire le prestazioni richieste dalla USL1.

**Convengono e stipulano quanto segue:**

**Art 1 – Oggetto**

L'attività di consulenza oggetto della presente convenzione è disciplinata dall'art. 117 del CCNL Area Sanità - triennio 2016-2018, in quanto particolare forma di attività aziendale a pagamento, sarà svolta da consulenti al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto all'Azienda di appartenenza, compatibilmente con le esigenze assistenziali di quest'ultima, che sono e rimangono in ogni caso prevalenti.

**Art. 2 – Individuazione dei consulenti**

Le prestazioni di consulenza in Diabetologia e Disturbi del Comportamento Alimentare saranno espletate, su base volontaria, dai dirigenti medici della S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo.

L'*équipe* dei consulenti è composta da: Dott. Simone Pampanelli, e Dott.ssa Elisabetta Torlone.

Il Direttore della S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo organizzerà l'espletamento della consulenza in modo da assicurare fungibilità e la rotazione di tutti i detti dirigenti, come previsto dal regolamento A.L.P.I. dell'AOPG (Deliberazione del D.G. n. 2684 del 28/12/2017).

### Art. 3 – Sedi di espletamento della consulenza

Le sedi della USL1, presso le quali i dirigenti della S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'AOPG, espleteranno la propria attività di consulenza, sono le seguenti:

Tipologia	Numero consulenti ad accesso	Sede	Numero	Durata di ogni accesso
Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare	1	Centro di Città della Pieve (Dott. Simone Pampanelli)	1 a settimana	4 ore
Diabetologia	1	P.O. Assisi-Centro Donna (Dr.ssa Elisabetta Torlone)	3 a settimana	3/4 ore

### Art. 4 – Rilevazioni orarie di espletamento della consulenza

L'attività di consulenza deve essere rilevata elettronicamente e, a tal fine, ciascun consulente, utilizzando il badge rilasciato dalla propria Azienda, dovrà timbrare l'ingresso presso il terminale orologio della sede della USL1 dove si svolge l'attività di consulenza, preceduto dal codice 202 e timbrare l'uscita utilizzando orologi marcatempo della USL1.

### Art. 5 – Modalità di addebito e fatturazione

L'AOPG attingendo dai tabulati orari dei consulenti inoltrati dall'USL1, provvederà trimestralmente a redigere un riepilogo dell'attività prestata, specificando:

- i nominativi dei consulenti;
- le date di accesso;
- l'orario di inizio e fine della consulenza;
- il corrispettivo dovuto.

Tale riepilogo sarà trasmesso ai competenti uffici della USL1, ai fini:

- della verifica del regolare espletamento della consulenza;
- dell'emissione di un ordine elettronico nel Nodo Smistamento Ordini, contenente tutte le specifiche necessarie (tipo di consulenza, sede, periodo, n. ore, tariffa applicata, rimborso spese ecc.).

Tale ordine elettronico dovrà essere trasmesso via PEC all'AOPG, all'indirizzo di posta elettronica [aosp.perugia@postacert.umbria.it](mailto:aosp.perugia@postacert.umbria.it), indicando, quale destinatario dell'ordine, la Direzione Affari Generali.

L'AOPG dopo aver ricevuto l'ordine elettronico, emetterà fattura di addebito nei confronti della USL1, che si impegna a liquidarla entro 30 giorni dal suo ricevimento.

### Art. 6 – Compensi

Per ogni ora di consulenza prestata dai consulenti, la USL1 si impegna a corrispondere all'AOPG la tariffa di € 60,00+IRAP 8,50% (calcolata sulla quota 95%) per un totale di € 64,85, oltre al rimborso delle spese di viaggio, diversificate come di seguito indicato ed IRAP.

DESTINAZIONE	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE VIAGGIO A/R
ASSISI	€ 17,00
CITTA' DELLA PIEVE	€ 22,00

### **Art. 7 – Attribuzione dei compensi**

Ad avvenuto incasso, sulla tariffa oraria di € 64,85 l'AOPG tratterrà:

- l'8,5% per IRAP;
- il 5% previsto dall'art. 117 del vigente CCNL Area Sanità - triennio 2016-2018.

La restante quota oraria di € 56,09 sarà a sua volta ripartita come segue:

- 90% a favore dei professionisti che hanno svolto la consulenza;
- 5% destinato al Fondo Perequativo;
- 5% destinato al Fondo Aziendale.

Le spese di viaggio, al netto dell'IRAP, saranno interamente liquidate ai professionisti che hanno svolto la consulenza.

### **Art. 8 – Limiti all'espletamento della consulenza**

L'attività di consulenza non può essere espletata durante:

- Turni di Pronta disponibilità;
- Turni di Guardia;
- Malattia/infortunio;
- Astensioni obbligatorie del servizio;
- Permessi retribuiti che interessano l'arco della giornata;
- Assenze retribuite;
- Congedo collegato al rischio radiologico;
- Aspettative varie;
- Sciopero;
- Ferie;
- Sospensione dal servizio per provvedimenti disciplinari cautelari.

### **Art. 9 – Copertura assicurativa**

La responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'attività resa nell'ambito della presente convenzione rimane in carico alla USL1 la quale risponderà dei danni arrecati a seguito dell'esercizio dell'attività sanitaria suddetta, ai sensi del codice civile e della normativa vigente in materia.

Il patrocinio legale del personale coinvolto è garantito dall'Azienda sanitaria di appartenenza, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 67 del CCNL Area Sanità - triennio 2016-2018, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata eseguita presso una sede diversa da quella di appartenenza, purché l'attività sia stata svolta nell'ambito del rapporto convenzionale.

### **Art. 10 – Durata della Convenzione**

La presente convenzione decorre dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023, con facoltà per le parti di recedere anticipatamente in qualunque momento, con preavviso da notificare all'altra parte almeno 30 giorni prima della data di cessazione anticipata.

### **Art 11 – Trattamento dei dati personali**

Le parti tratteranno i dati personali dei pazienti ed utenti in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati sulla, nei limiti strettamente necessari, per la sola finalità di svolgimento dell'attività indicata nel precedente art. 1 e nel rispetto delle vigenti leggi regionali e nazionali.

Gli operatori che svolgeranno le attività di cui alla presente convenzione saranno tenuti al rispetto della massima riservatezza nel trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione della stessa, in base a quanto normato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10/082018, n. 101 ed in conformità al rispetto del segreto professionale che vincola le professioni sanitarie.

### **Art. 12 – Modalità di sottoscrizione**

Le Parti, come per legge, sottoscrivono il presente atto in forma digitale come appresso specificato.

L'AOPG invia all'USL1, a mezzo PEC, n. 1 file contenente la presente convenzione in formato PDFp7m, non modificabile, precedentemente firmato digitalmente dal proprio Legale Rappresentante.

La USL1 restituirà all'AOPG la convenzione, a mezzo PEC, dopo la firma digitale del proprio Legale Rappresentante, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [aosp.perugia@postacert.umbria.it](mailto:aosp.perugia@postacert.umbria.it).

Il presente accordo è perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha digitalmente sottoscritto.

### **Art. 13 – Imposta di bollo e registrazione**

Il presente atto informatico, consta di n. 13 articoli, scritti interamente con mezzi elettronici a norma di legge su n. 4 fogli è redatto in unico originale.

Il pagamento dell'imposta, pari ad € 16,00 graverà equamente tra le due aziende e verrà assolto con modalità concordate tra le parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico di chi ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

Perugia, *(data dell'ultima sottoscrizione digitale posta dalle parti)*.

**AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA  
DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA**

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe De Filippis

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  
UMBRIA 1**

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Enrico Martelli